

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2287-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
nella seduta antimeridiana del 22 maggio 1990, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

**d'iniziativa dei deputati BIONDI; FINOCCHIARO FIDELBO, VIO-
LANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, FRACCHIA, CICONTE,
RECCHIA, ORLANDI e SINATRA**

e del disegno di legge costituzionale

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. Stampato n. 2287)

*modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
nella seduta del 20 dicembre 1990*

(V. Stampato Camera nn. 3937, 4292 e 4317-B)

*approvato, senza modificazioni, nuovamente in sede di prima delibera-
zione dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 maggio 1991*

**Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia
di concessione di amnistia e indulto**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge».